

Codice A1604B

D.D. 5 luglio 2021, n. 432

Parere, ai sensi l'articolo 56 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, circa il contestuale rinnovo/regolarizzazione del titolo di concessione per le grandi derivazioni e revisione delle piccole derivazioni a prevalente scopo irriguo dal fiume Dora Riparia a valle del Comune di Susa.



ATTO DD 432/A1604B/2021

DEL 05/07/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1604B - Tutela delle acque**

OGGETTO: Parere, ai sensi l'articolo 56 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, circa il contestuale rinnovo/regolarizzazione del titolo di concessione per le grandi derivazioni e revisione delle piccole derivazioni a prevalente scopo irriguo dal fiume Dora Riparia a valle del Comune di Susa.

Viste le domande presentate dal:

- Consorzio di irrigazione della Bealera Cantarana del 29 dicembre 1923 di riconoscimento di antico diritto di grande derivazione irrigua dalla Dora Riparia, in Comune di Villafochiardo, per una portata massima di 2.000 l/sec continui annui per irrigare 378.57.29 ha di terreni e la domanda del 28 dicembre 2011 di rinnovo del riconoscimento di antico diritto della grande derivazione irrigua, esercitato in forza della predetta istanza del 1923, in cui si specificava che le acque sono derivate dal canale di carico dell'impianto idroelettrico "San Valeriano" della Società N.I.E. s.r.l., sito in Comune di Borgone di Susa, per la portata massima continua di 2000 l/sec a uso agricolo, per irrigare la superficie di 295 ha di terreni, e a uso energetico, per produrre la potenza nominale media annua complessiva di 169,03 kW;
- Consorzio Irriguo della Bealera dei Prati di Alpignano e di Caselette del 10 febbraio 1999 di rinnovo dell'antico diritto di derivazione dalla Dora Riparia, in Comune di Villar Dora, riconosciuto con il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 6 del 16 febbraio 1935, per una portata massima continua di 1.028 l/sec a uso irriguo, per irrigare 295 ha di terreni, e a uso civile, e la successiva istanza del 16 aprile 2007 con cui si ridefinisce la richiesta di portata massima continua di 2.195 l/sec a uso irriguo, per irrigare 625,79 ha di terreni e a uso civile;
- Opera Pia Bealera Barolo del 28 dicembre 1921 di riconoscimento di antico diritto di grande derivazione irrigua della Bealera Barolo dalla Dora Riparia, in Comune di Pianezza, e l'istanza 29 gennaio 1985 di rinnovo del riconoscimento di antico diritto irriguo, esercitato in forza della predetta istanza del 1923, per la portata massima continua di 1.114 l/sec a uso irriguo e l'istanza presentata il 28 giugno 2019 di rinuncia del titolo di concessione di derivazione idrica;
- Comune di Torino del 14 dicembre 1999 di rinnovo del riconoscimento di antico diritto di grande

derivazione irrigua della Bealera Becchia dalla Dora Riparia, in Comune di Collegno, assentito con il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3869 del 13 giugno 1939, per la portata massima di 1.114 l/sec e la portata media di 800 l/sec a uso irriguo, per irrigare 40,44 ha di terreni, e a uso civile, l'istanza di rinuncia al titolo di concessione presentata dal Comune di Torino in data 11 dicembre 2012 e la domanda di sub ingresso nella titolarità della medesima concessione presentata il 1 maggio 2013 dalla Comunione degli Utenti delle Bealere della Dora Riparia;

- Comune di Torino del 14 dicembre 1999 di rinnovo del riconoscimento di antico diritto di grande derivazione irrigua della Bealera Cossola dalla Dora Riparia, in Comune di Collegno, assentito con il Regio Decreto n. 8798 del 4 agosto 1933, per la portata massima di 1.627 l/sec e la portata media di 1.186 l/sec a uso agricolo, igienico e civile, la domanda di rinnovo presentata dal Comune medesimo con la richiesta di ridurre la portata massima a 1.200 l/sec e la portata media a 1.000 l/sec mantenendo gli usi dell'acqua precedentemente richiesti, la domanda in data 26 ottobre 2012 della Città di Torino di rinuncia al sopra citato riconoscimento di derivazione idrica dalla Dora Riparia in Comune di Collegno a mezzo della Bealera Cossola;
- Comune di Grugliasco del 28 dicembre 1921 per il riconoscimento di antico diritto per la derivazione idrica dalla Dora Riparia, in Comune di Alpignano, a mezzo della Bealera di Grugliasco per la portata massima continua di 1.799 l/sec a uso irriguo, al servizio di 963 ha di terreni, per uso di produzione di forza motrice e per uso igienico sanitario, l'istanza del 9 dicembre 1999 di rinnovo del riconoscimento di antico diritto, esercitato in forza dell'istanza del 1921, per la portata massima continua di 1.540 l/sec a uso irriguo, al servizio di un comprensorio di 450 ha di terreni, e a uso civile;
- Comune di Collegno del 28 dicembre 1921 di riconoscimento di antico diritto per la derivazione idrica dalla Dora Riparia, in Comune di Pianezza, a mezzo della Bealera "La Comune" di Collegno per una portata massima continua di 1.285 l/sec a uso irriguo, al servizio di un comprensorio di 474 ha di terreni, e a uso civile, e l'istanza del 27 giugno 1995 di rinnovo del riconoscimento di antico diritto di derivazione, esercitato in forza all'istanza del 1921, ridefinendo la portata massima continua richiesta in 1.508 l/s ad uso irriguo, al servizio di 604 ha di terreni, e uso civile;
- Comune di Torino del 28 dicembre 1923 per il riconoscimento dell'antico diritto di derivazione dalla Dora Riparia, in Comune di Torino, a mezzo della Bealera Meana per una portata massima continua di 1.200 l/sec a uso irriguo, la domanda presentata dal medesimo Comune di Torino il 14 dicembre 1999 con cui si reiterava la domanda di riconoscimento di antico di diritto di derivazione per una portata massima di 1.200 l/sec e una porta media di 800 l/sec a uso irriguo , l'istanza del 6 novembre 2006, riconfermata il 26 settembre 2018, di rinuncia all'antico diritto di derivazione;
- Comune di Torino del 28 dicembre 1921 per il riconoscimento di antico diritto di derivazione idrica dalla Dora Riparia, in Comune di Collegno, della Bealera Nuova di Lucento per una portata massima continua di 1.542 l/sec a uso irriguo, al servizio di un comprensorio di 2.013 ha di terreni, e a uso civile, la domanda del 14 dicembre 1999 per il rinnovo del riconoscimento dell'antico diritto, esercitato in forza all'istanza del 1921, per una portata massima continua di 1100 l/sec a uso irriguo, al servizio di una superficie di 3,37 ha di terreni, e a uso civile, la domanda in data 11 dicembre 2012 di rinuncia al titolo di derivazione derivazione idrica;
- Consorzio Irriguo della Bealera di Orbassano del 28 dicembre 1921 per il riconoscimento di antico diritto di derivazione idrica dalla Dora Riparia, in Comune di Alpignano, della omonima bealera per una portata massima continua di 1.542 l/sec a uso irriguo, al servizio di una superficie di 1200 ha di terreni, e uso igienico sanitario, la domanda del 22 novembre 1999 per il rinnovo del riconoscimento di antico diritto esercitato in forza all'istanza del 1921, per una portata massima continua di 2.679 l/sec, a uso irriguo, al servizio di un comprensorio di 1.567 ha di terreni, e a uso civile;
- Comune di Pianezza del 24 dicembre 1919 per il riconoscimento di antico diritto di derivazione

idrica dalla Dora Riparia, in Comune di Alpignano, della Bealera dei Prati di Pianezza per una portata massima continua di 1.371 l/sec a uso irriguo, al servizio di un comprensorio di 452 ha di terreni, e a uso igienico sanitario, la domanda del 15 novembre 1999 di rinnovo del riconoscimento di antico diritto, esercitato in forza all'istanza del 1919,, per una portata massima continua di 1.265 l/sec a uso irriguo, al servizio di un comprensorio di 532 ha di terreni, e a uso civile;

- Consorzio delle Bealere Putea e del Canale in data 28 dicembre 1921 per il riconoscimento di antico diritto di derivazione idrica dalla Dora Riparia, in Comune di Pianezza, per la Bealera Putea e La Canale per una portata massima continua di 1.456 l/sec a uso irriguo, al servizio di un comprensorio di 628 ha di terreni, e civile, la domanda in data 11 novembre 1999 per il rinnovo del riconoscimento di antico diritto, esercitato in forza all'istanza del 1921, per una portata massima continua di 1.456 l/s massimi a uso irriguo, al servizio di una superficie di 126 ha di terreni, e a uso civile;
- Consorzio Irriguo e di Miglioramento Fondiario Bealera di Rivoli del 25 gennaio 1985 per il rinnovo dell'antico di derivazione idrica dalla Dora Riparia, in Comune di Chiusa San Michele, a mezzo della Bealera di Rivoli, riconosciuto con il Decreto del Ministero dei lavori Pubblici n. 3477 del 7 dicembre 1962, per una portata massima continua di 1.230 l/sec nel periodo dal 1 aprile al 30 settembre e la portata massima continua di 500 l/sec nel restante periodo dell'anno a uso irriguo, al servizio di un comprensorio di 614.79.41 ha di terreni, e per uso di produzione di forza motrice;
- Comune di Torino del 28 dicembre 1921 per il riconoscimento dell'antico di diritto di derivazione dalla Dora Riparia, nel Comune di Collegno, per la portata massima di 1.456 l/sec e la portata media di 1.165 l/sec per gli usi irriguo, igienico e civile, la domanda del 14 dicembre 1999 di rinnovo dell'antico riconoscimento della derivazione della Bealera Vecchia di Lucento, esercitata in forza della domanda del 1921, per una portata massima di 1.100 l/sec e una portata media di 500 l/sec confermando gli usi precedentemente richiesti, e la domanda del 13 dicembre 2012 di rinuncia al riconoscimento di antico diritto di derivazione idrica della Bealera Vecchia di Lucento;
- Comune di Torino del 28 dicembre 1923 per il riconoscimento di antico diritto di derivazione dalla Dora Riparia, in Comune di Torino, della Bealera della Pellerina per una portata massima di 6.339 l/sec e una portata media di 5.070 per gli usi irriguo, industriale e civile, la domanda del Comune medesimo di rinnovo del riconoscimento di antico diritto di derivazione del Canale della Pellerina, esercitato in forza della domanda del 1923, per una portata massima di 2.500 l/sec e una portata media di 2.000 l/sec per per gli usi irriguo e civile, la domanda del 26 gennaio 2011 di rinuncia parziale dell'antico diritto di derivazione idrica, con decorrenza dal 1 gennaio 2011, per quanto riguarda l'uso irriguo, con la richiesta del mantenimento di una portata massima continua di 50 l/sec limitatamente per l'uso civile;
- Coutenza del canale Venaria del 31 gennaio 1985 e 11 novembre 1989 con le quali è stato chiesto il riconoscimento della derivazione d'acqua dalla Dora Riparia in comune di Venaria del canale ex demaniale della Venaria per una portata massima continua di 1.456 l/sec per l'uso irriguo, al servizio di una superficie di 270 Ha di terreni, e l'uso civile.

Considerato che nel corso del procedimento istruttorio e della vista locale è emerso che:

- la Bealera o Canale di Cantarana non ha opere di presa diretta dall'alveo della Dora Riparia ma ha come unico punto di derivazione delle acque il canale della centrale idroelettrica della Società N.I.E. s.r.l. e che veniva confermata la richiesta di derivare una portata massima annua continua di 1.112 l/sec;
- la Bealera dei Prati di Alpignano e di Caselette deriva a mezzo di un invito laterale in sponda sinistra della dora Riparia senza che vi sia una traversa in alveo al servizio dell'opera di presa;
- la Bealera Barolo non deriva acque dalla Dora Riparia e che in alveo è presente unicamente un relitto della traversa un tempo al servizio della derivazione che risulta completamente abbattuta dagli eventi alluvionali che si sono succeduti nel tempo e che allo stesso modo si presentano

l'opera di presa e il primo tratto del sedime del canale derivatore, di cui l'AiPo, con nota n.2508 del 13 gennaio 2020, ha disposto i lavori di demolizione e rimozione e la realizzazione di manufatti idraulici per la messa in sicurezza dei luoghi;

- la Bealera Becchia preleva dalla vasca di carico dell'impianto idroelettrico di Alpignano di Enel Green Power S.p.A. tramite un ponte – canale;
- la Bealera Cossola non svolge alcuna funzione irrigua essendo stata accolta, con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Torino n. 93642 del 5 gennaio 2019, l'istanza di rinuncia presentata dal comune di Torino nel 2012 e che le opere di derivazione e il suo sedime sono utilizzati dalla Società Sip – Società Idroelettrica Piemontese a scopo energetico che deriva in forza della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Torino la portata massima di 8.000 l/sec massimi e la porta media 3.100 l/sec per produrre su di un salto di 8,1 m la potenza nominale media annua di 241 Kw con restituzione dopo l'uso nella Dora Riparia;
- la Bealera di Grugliasco preleva dalla vasca di carico dell'impianto idroelettrico di Alpignano di Enel Green Power S.p.A. tramite un ponte – canale;
- la Bealera "La Comune" di Collegno deriva dalla Dora Riparia grazie al sostegno di una traversa di derivazione sulla quale è prevista la realizzazione di una scala per la rimonta ittica;
- la Bealera Meana non svolge alcuna funzione irrigua e la Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Torino n. 850 – 27600 del 12 novembre 2018 è stata accolta l'istanza di rinuncia all'antico diritto irriguo presentata nel 2018 dal Comune di Torino sulla Bealera è unicamente presente la derivazione a uso energetico assentita dalla Provincia di Torino, con la Determinazione Dirigenziale n. 181 – 78472 del 13 febbraio 2004, alla Società Environment Park S.p.A. per una portata massima di 12.890 l/sec e una portata media di 10.770 l/sec per produrre su un salto di 5,6 m la potenza nominale media annua di 592 kW e la portata massima continua annua di 111 l/sec per uso civile;
- la Bealera Nuova di Lucento non svolge alcuna funzione irrigua e che la Città Metropolitana di Torino, con Determinazione Dirigenziale n. 2827 del 22 luglio 2020 ha accolto l'istanza di rinuncia all'antico diritto di derivazione irrigua presentato nel 2012 dal Comune di Collegno, le opere al servizio della derivazione non saranno dismesse, la traversa fluviale e la contro briglia verranno utilizzate dalla società Egea New Energy nel caso venga accolta la sua istanza di concessione a uso energetico con la prevista realizzazione di una scala di rimonta della fauna ittica, i restanti manufatti idraulici, fatta salva l'opera di presa dalla Dora Riparia che verrà chiusa, saranno mantenuti con funzione di convogliamento e deflusso delle acque piovane;
- la Bealera di Orbassano preleva dalla vasca di carico dell'impianto idroelettrico di Alpignano di Enel Green Power S.p.A. tramite un ponte – canale;
- la Bealera dei Prati di Pianezza deriva a mezzo di una traversa, ubicata nel territorio comunale di Alpignano, in corso la derivazione a uso energetico della Società R & C Energia s.r.l.
- le Bealera Putea e del Canale derivano a mezzo di una traversa priva della scala di risalita della fauna ittica;
- che la Bealera di Rivoli non può derivare direttamente dalla Dora Riparia in quanto la traversa al servizio dell'opera di presa è andata distrutta a seguito del succedersi di eventi alluvionali ma che capta le acque irrigue a mezzo dell'opera di presa della Bealera di Cantarana che successivamente transitano nella Bealera di Avigliana per poi immettersi nella Bealera stessa;
- la Bealera Vecchia di Lucento non svolge alcuna funzione irrigua essendo stata accolta con la Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Torino n. 713 – 12503 del 15 novembre 2019 l'istanza di rinuncia presentata nel 2012 dal Comune di Torino
- il Canale della Pellerina non svolge alcuna funzione irrigua in quanto con determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Torino n. 867 – 44587 del 5 dicembre 2021 ha accolto la domanda di rinuncia all'uso irriguo presentata dal Comune di Torino nel 2011 che ha mantenuto solo una portata di 50 l/sec a uso irriguo concessi alla Società Environment Park;
- il Canale di Venaria deriva a mezzo dell'esistente traversa di derivazione in corso con la

derivazione idroelettrica concessa alla Società Zeco Energia s.r.l..

Verificato che:

- le superfici irrigue e irrigabili di ciascuna utenza, in base alle quali sono state determinate le idroesigenze colturali e le corrispondenti dotazioni irrigue in conformità alle “Linee guida per la verifica del fabbisogno idrico, la revisione delle concessioni e il calcolo dei riparti in condizione di magra” approvate con la Deliberazione della Giunta regionale del 21 luglio 2008 n. 23 - 9242, sono quelle riportate nella tabella trasmessa dalla Provincia di Torino il 2 aprile 2021 e allegata alla presente deliberazione;
- alla tipologia residuale “uso civile”, introdotta dal Regolamento regionale del 29 luglio 2003 n. 10/R, sono stati ricondotti gli usi dell’acqua effettuati da soggetti diversi dal Consorzio al di fuori del periodo irriguo per finalità non altrimenti inquadrabili nelle categorie previste dal citato regolamento.

Valutato che, in merito alla necessità di condurre un procedimento di Valutazione d’Impatto Ambientale all’atto del rinnovo delle concessioni, la Sentenza della Corte di Giustizia Europea C-81/1996 del 18 giugno 1998, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2010 del 11 gennaio 2010 e la Sentenza del Consiglio di Stato n.120/2010 del 22 marzo 2010 hanno sancito la necessità di sottoporre a procedura di V.I.A. i progetti non precedentemente sottoposti a tale procedura in concomitanza del rilascio di nuove autorizzazioni.

Atteso che, secondo le previsioni dell’articolo 40, comma 4 delle Norme del Piano di Tutela delle Acque (PTA) approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 117 – 10731 del 13 marzo 2007, occorre:

- procedere in maniera contestuale per area idrografica al rinnovo, regolarizzazione e revisione dei titoli di concessione dei prelievi a scopo irriguo;
- rinnovare il titolo di concessione definendolo sulla base degli effettivi fabbisogni lordi irrigui degli areali consortili, in relazione alle colture ordinariamente praticate, alle condizioni pedologiche, all’andamento climatico e ai metodi irrigui impiegati, nonché all’efficienza del trasporto e della distribuzione dell’acqua attraverso la rete irrigua consortile.

Viste le “Linee guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la revisione delle concessioni e il calcolo dei riparti in condizione di magra”, approvate con Deliberazioni della Giunta regionale del 14 aprile 2008 n. 23-8585 e del 21 luglio 2008 n. 23-9242 che forniscono gli indirizzi per:

- quantificare la portata massima irrigua concedibile in relazione al soddisfacimento dei fabbisogni irrigui lordi comprensoriali del mese di maggior idroesigenza colturale avente frequenza di superamento del 20%, in grado di soddisfare le idroesigenze quattro anni su cinque;
- determinare la portata massima corrispondente al fabbisogno lordo alla fonte di prelievo in relazione alla “superficie irrigata consortile” che non potrà in ogni caso superare l’80% della superficie irrigabile consortile;
- riportare il prelievo massimo concedibile alle potenzialità idrologiche del corpo idrico alimentatore;
- effettuare le regolazioni dei prelievi in condizioni di scarsità di risorsa idrica sulla base dell’effettiva idroesigenza dell’annata agraria quantificata in relazione alla estensione e tipologia di colture praticate.

Ritenuto opportuno esplicitare nel provvedimento di concessione il valore dell’efficienza lorda complessiva calcolato convenzionalmente come rapporto tra la portata massima di prelievo assegnata al canale e la portata al campo atta a soddisfare la massima idroesigenza netta delle colture stimata sulla base delle linee guida regionali.

Vista la tabella, allegata alla lettera della Città Metropolitana di Torino del 2 aprile 2021 nella quale, per ciascuna delle derivazioni e per ognuna delle singole utenze in cui le stesse si articolano, sono riportate le informazioni relative:

- al titolare della derivazione;

- alle superfici irrigabili e alle superfici irrigate;
- alle portate massime concedibili per ciascun periodo dell'anno;
- al deflusso minimo vitale di base da rilasciare a valle della presa;
- agli eventuali ulteriori utilizzi dell'acqua nel periodo estivo e, nel caso di derivazione annuale, durante il periodo invernale.

Considerato che ciascun disciplinare, in conformità a quanto riportato nella tabella che si allega alla presente determinazione, condivisa con la Città Metropolitana di Torino nel corso dell'incontro del 21 maggio 2021, dovrà:

- specificare una data di scadenza della concessione unica per tutte le grandi derivazioni irrigue dal fiume Dora Riparia, da identificarsi conteggiando il periodo massimo di quarant'anni a decorrere dal 1 febbraio 1987, data di scadenza delle medesime;
- specificare la massima portata derivabile dal fiume Dora Riparia, quantificata a norma delle linee guida regionali, da modulare opportunamente durante il periodo irriguo in relazione alla dinamica delle idroesigenze colturali;
- definire il periodo di tempo durante il quale le portate massime potranno essere prelevate;
- riportare il valore massimo della portata derivabile dal fiume Dora Riparia al di fuori del periodo irriguo tenendo conto delle necessità igienico – sanitarie, di conservazione delle sponde e del fondo dei canali e di contenimento dei relativi costi di gestione;
- indicare la superficie irrigabile consortile intesa come la superficie su cui è possibile, grazie al complesso delle reti per il trasporto dell'acqua, praticare l'irrigazione, nonché la superficie irrigata convenzionale consortile che rappresenta la superficie ordinariamente irrigata ogni anno, in ogni caso non eccedente il valore dell'80% della superficie irrigabile;
- riportare il valore del deflusso minimo vitale (DMV) di "base" a valle delle singole prese, specificando che il medesimo potrà essere aumentato in seguito alla definizione dei fattori correttivi ambientali e del fattore di modulazione temporale secondo le previsioni dell'articolo 5 del Regolamento regionale del 17 luglio 2007 n. 8/R "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale", al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano di Gestione del distretto idrografico del Fiume Po.
- specificare le modalità di prima applicazione della regola operativa di riparto dell'acqua disponibile in presenza di criticità idrologiche estive di magra tali da richiedere l'attivazione della regolazione delle portate derivate.
- verificare se gli antichi usi per la produzione di forza motrice lungo il corso dei canali consortili siano ancora attivi.

Ritenuto che i disciplinari debbano altresì specificare:

- l'obbligo di dotare le opere di prelievo dai corpi idrici naturali di dispositivi atti a modulare le portate destinate alla fornitura di acqua ai comprensori irrigui, da collocare a monte dei dispositivi di misura delle portate derivate installati o da installare, in modo da consentire la regolazione estiva dei prelievi;
- l'obbligo di dotare le prese dal fiume Dora Riparia, che ne siano sprovviste, di dispositivi per la misura e registrazione delle portate derivate e restituite di cui al Regolamento regionale del 25 giugno 2007 n. 7/R "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica" e s.m.i.;
- che in via sperimentale, nelle more della redazione di una regola operativa di riparto, le portate concesse saranno ridotte in presenza di criticità idrologiche di magra estiva, secondo gradini decrescenti pari al 10% della idroesigenza lorda massima complessiva da determinarsi, a cura dell'Autorità concedente, in base alle informazioni sugli ordinamenti colturali irrigui praticati nella annata agraria forniti dai Consorzi, ovvero desunti dai catasti consortili informatizzati;
- l'obbligo di reimmettere nel fiume Dora Riparia attraverso il primo scaricatore disponibile le portate prelevate in eccesso rispetto alla portata massima di concessione irrigua e, durante la

stagione invernale, rispetto a quelle autorizzate per uso civile;

- i parametri sulla base dei quali dovrà essere corrisposto il canone demaniale per uso di acqua pubblica;
- che le portate massime irrigue concesse potranno successivamente essere confermate o ridotte a seguito di verifiche, attraverso i catasti consortili informatizzati, delle superfici irrigue effettivamente irrigate, degli ordinamenti colturali medi e di eventuali interventi sulle infrastrutture di trasporto e distribuzione dell'acqua idonei a migliorare significativamente l'efficienza complessiva dell'uso dell'acqua.

Considerato, inoltre, che i disciplinari di concessione delle singole utenze irrigue dovranno prendere atto delle rinunce ad usi dell'acqua derivata dai canali irrigui, autorizzati in passato ma non più attuati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"
- articolo 89 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- Legge regionale 14 dicembre 1990, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione" e s.m.i.
- articolo 56 della Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i
- Regolamento regionale del 29 luglio 2003, n. 10/R "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica" e s.m.i.
- Regolamento regionale del 6 dicembre 2004 n. 15/R "Disciplina dei canoni regionali per l'uso dell'acqua pubblica"
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale"
- Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 117 - 10731 del 13 marzo 2007
- Regolamento regionale del 25 giugno 2007 n. 7/R "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzione di acqua pubblica" e s.m.i
- Regolamento regionale del 17 luglio 2007 n. 8/R "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale"
- Deliberazioni della Giunta regionale del 14 aprile 2008 n. 23-8585 e del 21 luglio 2008 n. 23-9242 che approvano le "Linee guida per la verifica del fabbisogno irriguo, la revisione delle concessioni e il calcolo dei riparti in condizione di magra"
- articolo 17 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale"
- articolo 7, lettera a) del Provvedimento organizzativo allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 10 - 9336 del 1 agosto 2008

- Legge regionale 29 giugno 2009, n.19 "Testo Unico sulla tutela delle aree naturali e la biodiversità" e s.m.i.
- Legge regionale 29 aprile 2011 n. 7, riguardante modifiche apportate alla legge 28 luglio 2008 n. 23 in materia di organizzazione e contenimento della spesa del personale
- Deliberazione della Giunta Regionale 11 giugno 2012, n. 31- 4009 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"
- Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po adottato con Deliberazione del Comitato istituzionale in data 24 febbraio 2010 n. 10 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 febbraio 2013, pubblicato sulla G.U. n. 112 del 15 maggio 2013
- Deliberazione n. 7/2015 del 17 dicembre 2015 con la quale il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po "Riesame e aggiornamento al 2015 (P.d.G. Po 2015)"
- Deliberazione n. 8/2015 del 17 dicembre 2015 con la quale il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po ha adottato la "Direttiva derivazioni per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione idrografico padano"
- Deliberazione n. 3 del 14 dicembre 2017 del Comitato della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del fiume Po istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto: D. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s. m.i., art. 65, comma 3 lett. c): modifiche e integrazioni alla "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po" (adottata con Deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 8 del 17 dicembre 2015)
- Deliberazione n. 4 del 14 dicembre 2017 del Comitato della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di bacino del fiume Po istituita presso il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto: "Adozione della "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti" in attuazione della misura individuale "Revisione del DMV, definizione delle portate ecologiche e controllo dell'applicazione sul territorio (KTM07-P3-a029)" del "Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po. Riesame e aggiornamento al 2015"

determina

di esprimere, fatta salva l'acquisizione delle ulteriori autorizzazioni previste dalle legge vigenti, ai sensi dell'articolo 56, comma 2 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, parere favorevole al rinnovo/regolarizzazione contestuale dei titoli di concessione per le grandi derivazioni dal fiume Dora Riparia, che se ricadono nell'ambito di applicazione del Titolo Secondo del D.Lgs. 152/2006 in materia di "valutazione ambientale" dovranno, comunque, essere assoggettate alle necessarie procedure valutative, e revisione delle piccole derivazioni a prevalente scopo irriguo dal torrente medesimo a valle del Comune di Susa con la definizione delle portate massime assentibili e per gli usi di cui all'allegato elenco - parte integrante della presente determinazione - e nel rispetto del

deflusso minimo vitale di base esplicitato a condizione che i relativi disciplinari di concessione contengano

a) in generale:

- la data di scadenza delle concessioni uguale per tutte le derivazioni, da identificarsi conteggiando il periodo massimo di quarant'anni a decorrere dal 1 febbraio 1987, giorno successivo alla scadenza delle concessioni di grande derivazione ad uso irriguo;
- il valore massimo della portata derivabile, quantificata a norma delle linee guida regionali, modulata durante il periodo irriguo;
- il valore massimo della portata derivabile al di fuori del periodo irriguo;
- il valore della superficie "irrigabile consortile" e della superficie irrigata convenzionale consortile" che rappresenta la superficie ordinariamente irrigata ogni anno, in ogni caso non eccedente il valore dell'80% della superficie irrigabile;
- la consistenza degli antichi usi per la produzione di forza motrice lungo il corso dei canali consortili nell'eventualità siano ancora attivi;
- il valore del deflusso minimo vitale (DMV) di "base" a valle delle singole prese, specificando che il medesimo potrà essere aumentato in seguito alla definizione dei fattori correttivi ambientali e del fattore di modulazione temporale secondo le previsioni dell'articolo 5 del Regolamento regionale del 17 luglio 2007 n. 8/R "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale";
- la richiesta di dotare le opere di prelievo dai corpi idrici naturali, ovvero dalle infrastrutture di restituzione delle superiori derivazioni, di dispositivi atti a modulare le portate destinate alla fornitura di acqua ai comprensori irrigui, da collocare a monte dei dispositivi di misura delle portate derivate;
- la previsione dell'obbligo di reimmettere nel fiume Dora Riparia attraverso il primo scaricatore disponibile le portate prelevate in eccesso rispetto alla portata massima di concessione irrigua e, durante la stagione invernale, rispetto a quelle derivate per l'alimentazione delle forze motrici autorizzate, fatta salva la possibilità di alimentare le parti restanti dei canali con le portate autorizzate per uso civile;
- l'obbligo di installazione dei dispositivi per la misura e registrazione delle portate derivate e restituite come stabilito dall'articolo 6 del Regolamento regionale del 25 giugno 2007 n. 7/R "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica" e s.m.i.;
- il programma di riduzione delle portate concesse in presenza di criticità idrologiche di magra estiva, nelle more della redazione di una regola operativa di riparto, secondo gradini decrescenti pari al 10% del fabbisogno lordo massimo complessivo da determinarsi, a cura dell'Autorità concedente, in base alle informazioni sugli ordinamenti colturali irrigui praticati nella annata agraria forniti dai Consorzi ovvero desunti dai catasti consortili informatizzati, prevedendo una riduzione raddoppiata con riferimento alla dotazione lorda relativa alla porzione di area irrigata eccedente la superficie storica del comprensorio per le utenze che hanno aumentato la superficie d'irrigazione rispetto ai valori specificati in formali provvedimenti di concessione o di riconoscimento;
- i parametri sulla base dei quali dovrà essere corrisposto il canone demaniale per uso di acqua pubblica;
- la specificazione che le portate massime irrigue concesse potranno successivamente essere confermate o ridotte a seguito di verifiche, attraverso i catasti consortili informatizzati, delle superfici irrigue effettivamente irrigate, degli ordinamenti colturali medi e di eventuali interventi sulle infrastrutture di trasporto e distribuzione dell'acqua idonei a migliorare significativamente l'efficienza complessiva dell'uso dell'acqua.

b) in particolare dovranno prendere atto che la Bealera di Cantarana, la Bealera Becchia, la Bealera di Grugliasco, la Bealera di Orbassano e la Bealera di Rivoli derivano le acque della Dora Riparia in luoghi differenti da quelli originari di cui alle istanze di riconoscimento di antico diritto a derivare.

c) in particolare dovranno prendere atto che la Bealera Barolo, la Bealera Cossola, la Bealera Meana, la Bealera Nuova di Lucento, La Bealera Vecchia di Lucento e la Bealera della Pellerina non esercitano alcuna funzione irrigua.

La presente Determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del Decreto legislativo n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato

UNIONE BEALERE DORARIPARIA: S/N (in tutto sono 11)	RIPARTO PERNIGOTTI: S/NO (In tutto sono 16)	numero in ripartimenti	CODICE PRATICA PROVINCIA	RAGIONE SOCIALE	TITOLO storico da rinnovare	USI DEL TITOLO STORICO	USI CHIESTI IN RINNOVO	Sup. irrigabile storica - ettari	Sup. irrigabile attuale	Sup. irrigata consortile/Irrigata consortile convenzionale(1) (di norma 80% di sup irrigabile)	CODICE SIBI	dotazione idrica massima concedibile l/s/ha (Qmax/area irrigataconv)	Q max alla fonte calcolata con Quant 4	EFFICIENZA LORDA COMPLESSIVA (qMax/Campo/Qmax Concessa)	PORTATA MASSIMA ATTUALE PRELEVATA DI FATTO l/s	PORTATA CONCEDIBILE NEI MESI DI PUNTA l/s (15 MAGGIO - 31 AGOSTO)	PORTATA CONCEDIBILE NEL RIMANENTE PERIODO IRRIGUO l/s (1 APRILE - 14 MAGGIO e 1 SETTEMBRE - 15 OTTOBRE)	PORTATA CONCEDIBILE NEL PERIODO IEMALE l/s (16 OTTOBRE - 30 MARZO)	PORTATA MEDIA NEL PERIODO	ALTRI USI	DMV-Base come da comunicazioni 8R o calcolo d'ufficio (l/s)	Note	
N	N		155R567	C.Irr. Rocca del Leone (Susa)	D.G.C n. 8210 del 03/10/1934	agricolo	agricolo	7,77	12,00	12,00	-	2,08	19,80	0,792	25	25	25	0	27			CANONE TO00618 .	
N	N		155/98	C.Irr. Abbazia Quaglia (Susa)	D.D. n. 109-64061 del 20.03.2002	agricolo	agricolo	38,83	38,83	38,83	0708	2,45	64,07	0,674	100	95	35	0	73			RINNOVATA 2019	
N	N		155R575A	C.Irr. Bealere di Foresto (Bussoleno)	D.M. n. 9001/39 del 29.10.1934	agricolo	agricolo	15,65	149,98	119,98	0715	1,93	247,47	0,853	290	290	290	0	313			CANONE TO00568	
N	N		155 R 575 B	C.Irr. Bealere di Foresto (Bussoleno)	D.M. n. 9001/39 del 29.10.1934	agricolo	agricolo	15,65	0,00	0,00	0715	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	80	0	0	0	0			CANONE TO01543. RINUNCIATO 2020	
N	N		155R574 A/B	COMUNE DI BUSSOLENO	D.G.C. n. 9998 del 27.11.1934	agricolo	agricolo	174,46	228,00	182,40	-	2,46	376,20	0,672	430	560	230	0	442			3611	
N	N		155R568	C.Irr. Bealere di Foresto (Bussoleno)	D.G.C. n. 8402 del 10.10.1934	agricolo	agricolo	58,38	58,00	46,40	-	1,03	95,70	1,595	60	60	40	0	55			CANONE TO01334	
			155 R 573	C.Irr. Bealere di Foresto (Bussoleno)		agricolo	agricolo	10,96	0,00			#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	26	0	0	0	0			3625	RINUNCIATA NEL 2018
N	N		229R713-714C	Cons. per il Miglioramento Fondiario di Chianocco (Chianocco)	D.D. n. 208-80871 del 21.03.2003	agricolo	agricolo	431,31	431,00	431,00	0721	1,04	711,15	1,580	815	450	300	0	412				
N	N		155R578A	Comune di Borgone di Susa (Borgone di Susa)	D. Interministeriale n. 6425 del 10.07.1935	agricolo, domestico	agricolo	10,51	10,00	10,00		2,50	16,50	0,660	25	25	25	0	27				
N	N		155/19	Consorzio Miglioramento Fondiario Chianocco, Bealera degli Accetti	Dd 208-80871 del 21/3/2003	agricolo	agricolo		57,36	45,89		1,74	94,64	0,946	100	100	57	0	87			SUBDERIVAZIONE DAL CANALE NIE. SCAD. 21/3/2033	
N	N		155/20	COMUNE DI SAN GIORIO DI SUSA		agricolo	agricolo	200,00	200,00	200,00		1,00	330,00	1,650	200	200	100	0	167			SUBDERIVAZIONE DAL CANALE NIE	
N	N		155/49	COMUNE DI BRUZOLO		agricolo	agricolo	80,00	80,00	80,00		1,25	132,00	1,320	120	100	50	0	83			SUBDERIVAZIONE DAL CANALE NIE	
N	N		155 R 1	CONSORZIO IRRIGUO SAN VALERIANO	DM 30/7/1926	agricolo	agricolo	27,00	0,00	0,00		#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	200	0	0	0	0			SUBDERIVAZIONE DAL CANALE NIE. RINUNCIATA 2019	
N	S	1	TO10051	Consorzio Bealera Cantarana (Villar Focchiardo) sp2. Presa con nie 155/11e	Istanza di riconoscimento del 29.12.1923	agricolo, energetico	agricolo, energetico	394,00	295,00	236,00		3,77	486,75	0,438	2000	1112,00	420	330	581	1112 - ENERGETICO TUTTO ANNO		3375	SUBDERIVAZIONE DAL CANALE NIE.
N	N		TO 480 (143 R 492)	Consorzio Irriguo delle Gerbole di Rivalta	D.G.C. n. 2934/240 del 20/4/1937	agricolo, domestico	agricolo, civile	140,00	553,00	442,40		0,38	912,45	4,345	120	210	210	50	136		//	ISTRUTTORIA CON DERIVAZIONI SANGONE	
S	S	3	TO10016 (ex 155 R 592-594)	C.Irr. Prati di Alpignano e Caselette (Villar Dora) sp2	Dm n. 6 del 16/2/1935	agricolo, energetico	agricolo, civile	295,68	484,00	387,20	0802	4,54	798,60	0,364	1028	2195	1100	1100	1421			3685	pare manca traversa, solo incile.
N	S	4	155R580	Comune di Avigliana. Presa in comune con impianto Sitaf 155/73 villa Quagliotti	Dm 1144 del 3/4/36	agricolo, civile	agricolo, civile	163,90	0,00	0,00	0812	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	330	0	0	0	0			4450	RINUNCIATA NEL 2020
S	S	2	TO1405	Bealera di Rivoli (S. Ambrogio) Presa in comune con impianto Sitaf 155/73 villa quagliotti. Nuova modalit� prelievo dalla traversa	D.M.LL.PP. n. 3477 del 07.12.1962	irr, ener	agricolo, civile	615,00	685,00	548,00	0801	1,80	1130,25	0,919	1230	1230	600	400	693			4450	
N	N		155/83	Chiaretta Adolfo (Caselette)	D.G.P. n. 69-76995 del 16.02.2000	irr, ener	agricolo, civile	30,33	31,00	24,80		0,97	51,15	1,705	30	30	30	0	32				

UNIONE BEALERE DORIPARIA: S/N (in tutto sono 11)	RIPARTO PERNIGOTTI: S/NO (In tutto sono 16)	numero in ripartimenti	CODICE PRATICA PROVINCIA	RAGIONE SOCIALE	TITOLO storico da rinnovare	USI DEL TITOLO STORICO	USI CHIESTI IN RINNOVO	Sup. irrigabile storica - ettari	Sup. irrigabile attuale	Sup. irrigata consortile/Irrigata consorziale(1) (di norma 80% di sup irrigabile)	CODICE SIBI	dotazione idrica massima concedibile l/s/ha (Qmax/area irrigataconv)	Q max alla fonte calcolata con Quant 4	EFFICIENZA LORDA COMPLESSIVA (qMaxalCampo/Qmax Concessa)	PORTATA MASSIMA ATTUALE PRELEVATA DI FATTO l/s	PORTATA CONCEDIBILE NEI MESI DI PUNTA l/s (15 MAGGIO - 31 AGOSTO)	PORTATA CONCEDIBILE NEL RIMANENTE PERIODO IRRIGUO l/s (1 APRILE - 14 MAGGIO e 1 SETTEMBRE - 15 OTTOBRE)	PORTATA CONCEDIBILE NEL PERIODO IEMALE l/s (16 OTTOBRE - 30 MARZO)	PORTATA MEDIA NEL PERIODO	ALTRI USI	DMV-Base come da comunicazioni 8R o calcolo d'ufficio (l/s)	Note
S	S	5	TO10015 (155 R 582)	Cons. Bealere di Grugliasco (Alpignano) Presa dalla camera di carico enel alpignano 155/46	1st 28/12/1921	irr, fm, dom	agricolo, civile	963,00	490,00	392,00	0809	3,14	808,50	0,525	1540	1540	1540	400	1015		4827	
S	S	7	TO52003	C. Irr. Bealera di Orbassano (Alpignano) sp2. Presa dalla traversa + camera di carico enel alpignano. 155/46	Istanza di riconoscimento del 28.12.1921	irr, dom	agricolo, civile	1200,00	1567,00	1253,60	0803	0,98	2585,55	1,677	1542	1542	1542	400	1016		4827	
S	S	6	TO988	Comune di Torino - Bealera Becchia (Alpignano) Presa camera carico Enel Alpignano 155/46 - Rif Sereno Gianpiero, Via Valle 49 10091 Alpignano To	D.M.L.L.PP. n. 3869 del 13.06.1939	irr, civ, ener	agricolo, civile	468,12	40,00	40,00	0813	27,85	66,00	0,059	1114	1114	1114	400	785		4827	
S	S	8	TO33012 (ex 155R585)	COMUNE DI PIANEZZA – Consorzio Irriguo Bealera Prati di Pianezza (Alpignano) – traversa in couso con 155/127 R & C Energia	Istanza di riconoscimento del 24.12.1919	irr, dom	agricolo, civile	452,00	532,64	426,11	0807	2,37	878,86	0,695	1265	1265	500	315	639		4831	
N	S	9	TO10031	Coutenza del Canale di Venaria (PianeZZa) - presa con Zeco 155/89. ex canale demaniale	DM 14/2/1983, DD AUT PROV V	irr, dom, fm	agricolo, civile	145,00	267,00	213,60	0818	5,45	440,55	0,303	1456	1456	500	350	711		4835	
S	S	10	155R586	Consorzio Irriguo bealera la Comune di Collegno a Pianezza – opera di presa in comune con istanza in corso Soc. SIP 155/148 a Pianezza	Istanza di riconoscimento del 28.12.1921	agricolo, civile	agricolo, civile	474,00	604,00	483,20	0805	2,50	996,60	0,661	1285	1508	1508	400	998		4835	
S	S	11	TO10022	Bealera Barola (PianeZZa)	Istanza di riconoscimento del 28.12.1921		agricolo, civile	367,00	0,00	0,00	0806	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1114	0	0	0	0		4835	RINUNCIATA NEL 2020
S	S	12	TO10063	Consorzio Irriguo Bealera Putea del Canale (PianeZZa)	Istanza di riconoscimento del 28.12.1921	irr, dom	agricolo, civile	628,00	232,86	186,29	0810	4,69	384,22	0,352	1456	1092	380	320	561		4845	PRELEVA IN UN TRATTO SOTTOSO DALLA IDROEL COTTINO AGRICOLA 155/29 (molino della barca)
S	S	13	TO1262	Comune di Torino - Bealera Cossola (Collegno) - presa con sip 155/84. Collegno 3° salto	R.D. n. 8798 del 04.08.1933	irr, civ	agricolo, civile	244,00	0,00	0,00	0814	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1200	0	0	0	0		4845	RINUNCIATA NEL 2019 A SEGUITO DI MANCATO RISCONTRO SIG. FRUS
S	S	14	TO10056B	Comune di Torino - Bealera Nuova di Lucento (Collegno) - Presa in comune con domanda di concessione egea new energy 155/160	Istanza di riconoscimento del 28.12.1921	irr, civ	agricolo, civile	2013 (Tot A+B)	0,00	0,00	0816	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1542	0	0	0	0		4850	RINUNCIATA 2020
S	S	15	TO10056A	Comune di Torino - Bealera Vecchia di Lucento (Collegno) – Presa in comune con previsto impianto Cesar 155/151, ancora da realizzare	Istanza di riconoscimento del 28.12.1921	irr, civ	agricolo, civile	2013 (Tot A+B)	0,00	0,00	0815	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	1456	0	0	0	0		4850	RINUNCIATA NEL 2019 – d.d. 713-12503 del 15/11/2019
N	S	16	TO10055	Comune di Torino - Canale Pellerina (Torino)	Istanza di riconoscimento del 28.12.1923	agricolo, civile	agricolo, civile	431,00	0,00						6339	0	0	0			4850	assentita rinuncia totale. Traversa rimane a servizio di idroelettrico Energetica srl (155/122)
N	N		TO10057	Comune di Torino - Bealera Meana (Torino) – Presa con environment park 155/117	istanza di riconoscimento del 28/12/1923	irr, dom, fm	agricolo, civile		0,00						1200	0	0	0			4850 (3940 valore in disciplinare environment park)	assentita rinuncia totale. Traversa rimane a servizio di idroelettrico Environment Park (rinuncia: dd 850-27609 del 12/11/2018)
TOTALI								8081,558	7046,67						22179	16199	10596	2280				